

**Oggetto: IMU / TASI - Richiesta dilazione del pagamento di avviso di accertamento ai sensi dell'art. 16 del Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) e delle sue componenti IMU e TASI, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 18 del 6.5.2014 e successive modifiche ed integrazioni.**

...i... sottoscritt... \_\_\_\_\_

nat... a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_ recapito telefonico / e-mail \_\_\_\_\_

in qualità di <sup>1)</sup> \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_

premessò

di avere ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento  IMU -  TASI n° \_\_\_\_\_  
dell'importo di euro \_\_\_\_\_ <sup>2)</sup> in data \_\_\_\_\_ <sup>3)</sup>

ne chiede

la dilazione del pagamento nel numero di \_\_\_\_\_ rate mensili <sup>4)</sup>

la sospensione del pagamento per n° \_\_\_\_\_ mesi e la successiva dilazione nel numero di \_\_\_\_\_  
rate mensili <sup>5)</sup>

La richiesta è motivata dalla temporanea situazione di obiettiva difficoltà di pagamento del suddetto avviso di accertamento, dovuta ai seguenti motivi, quali risultano dalla documentazione indicata nella pagina successiva: \_\_\_\_\_

dichiara

di essere a conoscenza che in caso di mancato pagamento di una rata: si decade automaticamente dal beneficio della rateazione; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione; l'importo non può più essere rateizzato.

**Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016**

*I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss. Reg. UE 679/2016, l'interessato potrà visitare il sito [www.comune.lucca.it](http://www.comune.lucca.it) accedendo alla sezione privacy. Il Titolare del trattamento è il Comune di Lucca.*

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

*segue sul retro →*

Documentazione allegata:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

#### NOTE

- 1) Nel caso che la richiesta sia presentata per conto di società, associazione, ente o simili, indicare la carica ricoperta e la denominazione del soggetto rappresentato.*
- 2) La richiesta è ammissibile solo se l'importo è superiore ad euro 300,00. Se è superiore a euro 20.000,00 il riconoscimento della dilazione è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.*
- 3) La presente richiesta va presentata entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.*
- 4) E' previsto il numero massimo di 12 rate mensili.*
- 5) La somma del periodo di sospensione e di quello di dilazione non può comunque superare i 12 mesi.*

N.B. LA PRESENTE ISTANZA SI PRESENTA TRAMITE PEC A "COMUNE.LUCCA@POSTACERT.TOSCANA.IT" OPPURE PER POSTA INDIRIZZATA IN VIA S. GIUSTINA N° 6 – 55100 LUCCA O DIRETTAMENTE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE – PALAZZO ORSETTI - P.ZZA S. MARIA CORTEORLANDINI 3.

Si riporta il testo dell'art. 16 del Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) e delle sue componenti IMU e TASI, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 18 del 6.5.2014 e successive modifiche ed integrazioni:

#### Art. 16 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento degli importi relativi ad avvisi di accertamento, per ognuno dei tributi che compongono la IUC, se di importo superiore ad euro 300,00, fino ad un massimo di 12 mesi, eventualmente comprensivi anche di un periodo di sospensione.
2. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 20.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.
3. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione degli interessi nella misura prevista dall'art. 9-bis del regolamento comunale delle entrate, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 163 del 21.12.1998 e successive modifiche ed integrazioni.
4. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di pagamento dell'avviso di accertamento e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito.
5. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato o negato dal dirigente competente.
6. La presentazione della richiesta di rateizzazione comporta la inapplicabilità della riduzione delle sanzioni prevista dal comma 5 del precedente art. 12.
7. In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive:
  - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
  - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
  - c) l'importo non può più essere rateizzato;
  - d) le sanzioni sono applicate per intero.